

COMUNE DI MACERATA

REGOLAMENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Approvato con atto consiliare n.101 del 5.12.1994

Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 30.12.1994 n. 6920/2

Modificato con atto consiliare n. 29 del 14 aprile 1997

Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 8.5.1997 n. 7445/97

Modificato con atto consiliare n. 33 del 28 aprile 1998

Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 13.5.98 n. 2571/98

Modificato con atto consiliare n. 7 del 24 gennaio 2005

Esecutivo il 14 febbraio 2005

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1

COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico vigila sulla legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle Aziende, Enti, Associazioni o Consorzi da esso dipendenti, o nei quali, a qualsiasi titolo, partecipi.
La sua opera si esplica quando la medesima incide su posizioni giuridiche soggettive dei singoli cittadini o di gruppi di cittadini, ovvero su interessi collettivi riconosciuti dalla legge e da questa dati in attribuzione al Comune.
2. Al Difensore Civico compete pertanto di intervenire, su iniziativa di parte o d'ufficio, con le modalità di cui ai successivi articoli, nei confronti degli organismi di cui al precedente I° comma.
3. Il Difensore Civico esercita l'esame preventivo di legittimità sulle delibere della Giunta e del Consiglio comunale previsto dall'art. 8, commi 6 e 7 dello Statuto.

ART. 2

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

1. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune.
3. Per tutta la durata del suo mandato il Difensore Civico non può assumere incarichi professionali conferiti dagli Organismi di cui all'art. 1, nè da parte di Uffici, Organi e/o persone ad essi preposti o da essi dipendenti.

ART. 3

LEGITTIMAZIONE AD ATTIVARNE L'INTERVENTO

1. Sono legittimati ad ottenere l'intervento del Difensore Civico i singoli cittadini, le persone giuridiche e le figure soggettive presenti nell'ordinamento, nonchè gli stranieri o gli apolidi dimoranti nel Comune di Macerata.

2. Sono esclusi dalla facoltà di richiedere l'intervento del Difensore Civico i componenti del Consiglio, salvi i casi previsti dall'art. 8, comma 6 dello Statuto, delle Circoscrizioni o della Giunta e, più in generale, i soggetti preposti ad Aziende, Enti o Istituzioni dipendenti dall'Amministrazione Comunale o alla cui direzione l'Amministrazione Comunale in qualche modo partecipi.

CAPO II DISCIPLINA DELLE FUNZIONI

ART. 4 MATERIE E MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Il Difensore Civico esplica la propria competenza in ordine a:
 - a) omissioni o ritardi ingiustificati da parte di Organi o Uffici degli organismi di cui all'art. 1;
 - b) carenze o disfunzioni nell'erogazione di servizi o nel compimento di attività di competenza degli organismi medesimi;
 - c) direttive, atti, fatti e comportamenti di Organi o Uffici dei predetti organismi posti in essere con eccesso o abuso di potere o di prerogative ad essi attribuite.
2. Le funzioni di cui al comma precedente si attivano su iniziativa di parte ovvero d'Ufficio, secondo le modalità appresso indicate:
 - a) Funzioni su iniziativa di parte.

L'intervento del Difensore Civico è richiesto a mezzo di esposto scritto e motivato da consegnare direttamente, e/o inoltrare a mezzo raccomandata A.R. o telefax. Le richieste orali devono essere tradotte in sommario pro-memoria scritto, controfirmato dal richiedente.

Gli esposti debbono inerire agli atti o fatti di cui al comma precedente presuntivamente pregiudizievoli di posizioni soggettive o di interessi collettivi.

- b) Funzioni su iniziativa d'ufficio.

Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa per segnalare al Sindaco e al responsabile del procedimento di volta in volta competente, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi degli organismi di cui all'art. 1 verificatisi nell'esecuzione di compiti e nell'adempimento di funzioni di preminente interesse pubblico.

3. Il Difensore Civico esercita l'esame preventivo di legittimità, nei limiti delle presunte illegittimità denunciate, sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale quando le deliberazioni stesse riguardino:
- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni

La richiesta dell'esame preventivo di legittimità al Difensore Civico deve essere sottoscritta da un quarto dei Consiglieri comunali in carica, deve essere motivata con l'indicazione delle norme violate e deve essere effettuata entro 15 giorni dall'affissione all'Albo pretorio della deliberazione, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 6 dello Statuto.

Il Difensore Civico, entro quindici giorni dalla richiesta, esprime il proprio parere ai richiedenti e all'organo che ha emesso la delibera, e lo invita ad un riesame della stessa in relazione ad eventuali rilievi di legittimità riscontrati. In tal caso, se l'organo non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del medesimo.

ART. 5

POTERI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente il Difensore Civico si avvale dei seguenti poteri:

- 1) potere d'indagine

Qualora ritenga fondate le istanze ricevute il Difensore Civico svolge le indagini del caso, informandone il Sindaco, esercitando il diritto di accesso e acquisendo in copia conforme gratuita la documentazione ritenuta necessaria, mediante semplice richiesta scritta agli Organismi competenti.

- 2) potere di impulso

Qualora le indagini esperite dimostrino effettivamente sussistenti le situazioni pregiudizievoli lamentate, ovvero nel caso di intervento su iniziativa d'ufficio, il Difensore Civico invita l'organismo competente ad adottare nel termine ordinario di 60 gg., le misure o i provvedimenti omessi o ritardati, ovvero a rimediare alle carenze, ai ritardi, alle disfunzioni o agli abusi riscontrati.

L'organismo destinatario dell'invito è tenuto ad esaminarlo e, a prescindere dalla decisione di adeguarvisi o meno, resta obbligato a citare l'intervento del Difensore Civico

nei successivi atti concludenti attinenti al caso e comunque a dare motivato riscontro all'invito.

ART. 6

OBBLIGHI VERSO I RICORRENTI

1. Il Difensore Civico è tenuto a fornire al ricorrente risposta scritta di norma entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento, illustrando i risultati cui è pervenuto attraverso l'indagine e gli eventuali provvedimenti adottati o sollecitati.

ART. 7

RAPPORTI CON ALTRE FORME DI TUTELA

1. La richiesta di intervento del Difensore Civico non esclude per gli interessati il diritto di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dei rimedi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, nè esclude, limita o pregiudica in alcun modo il diritto degli stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria e amministrativa.
2. Il ricorso ai suddetti altri mezzi di tutela previsti dall'ordinamento giuridico esclude l'intervento del Difensore Civico e pertanto ove questi, nel momento in cui tali mezzi vengono esperiti, sia già stato investito della pratica, i poteri di cui all'art. 5 non possono più essere esercitati.

ART. 8

FUNZIONE CONSULTIVA

1. Nell'esercizio della facoltà di partecipazione al procedimento amministrativo prevista dalla legislazione vigente, i soggetti legittimati ad intervenire qualora ritengano che esista fondato motivo che il procedimento si risolva in una grave violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa, possono chiedere al responsabile del procedimento che sulla questione si esprima anche il Difensore Civico. Tale richiesta va formulata per iscritto, prima che la pratica sia trasmessa all'Ufficio o all'Organo cui compete l'adozione del provvedimento finale.
2. Ove non sussistano particolari esigenze di celerità, espresse in apposito atto di rigetto da comunicarsi al richiedente, il responsabile del procedimento accoglie la richiesta, e la trasmette al Difensore Civico, il quale, entro il termine perentorio di 30 giorni, comunica le proprie osservazioni sia alla parte che le ha richieste, sia al responsabile del procedimento.
3. La partecipazione del Difensore Civico ai procedimenti amministrativi, può altresì esplicarsi d'ufficio, ovvero su segnalazione di singoli interessati o per iniziativa del

responsabile del procedimento, a tutela, degli interessi della generalità dei cittadini non corporati in forme associative, nel caso di intervento di portatori di interessi diffusi.

4. I pareri espressi dal Difensore Civico a norma del presente articolo non hanno nè efficacia vincolante ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nè pregiudicano la possibilità, per l'Amministrazione, di addivenire ad un accordo con gli interessati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
5. Il ricorso alla procedura di cui ai commi precedenti esclude la facoltà di rivolgersi al Difensore Civico successivamente all'adozione del provvedimento finale, laddove venga riproposta la stessa questione affrontata nel parere preventivo.

ART. 9

ESAME DI PROPOSTE DI CITTADINI

1. Fuori dei casi e delle procedure previsti dagli articoli precedenti, tutti i cittadini e le associazioni portatrici di interessi diffusi possono in qualunque momento, e senza formalità alcuna, rappresentare al Difensore Civico consigli, suggerimenti, proposte, iniziative, al fine di migliorare e rendere più efficace e trasparente il perseguimento degli interessi pubblici attribuiti all'Amministrazione Comunale.
2. E' fatto obbligo al Difensore Civico di vagliare le comunicazioni pervenutegli ai sensi del comma precedente ed eventualmente trasmettere quelle che gli appaiano plausibili ed utilizzabili all'Organo o all'Ufficio cui l'ordinamento comunale assegna competenza decisionale sulla materia, dando comunque riscontro ai proponenti.

ART. 10

VERIFICA DELLA AMMISSIBILITÀ DEI REFERENTI

Nell'esercizio del ruolo di presidenza della Commissione deputata - ai sensi dell'art. 35 dello Statuto - a pronunciarsi sulla ammissibilità delle richieste di referendum, al Difensore Civico è riservata la funzione di vagliare la corretta proposizione dei quesiti, in modo che la relativa formulazione renda chiaramente percepibili, oltre all'oggetto specifico, le ricadute consequenziali di ordine finanziario, procedurale e normativo.

CAPO III

ELEZIONE, DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA

ART. 11

PROCEDURA PER LA ELEZIONE

1. Entro 30 giorni dal termine del mandato del Difensore Civico, o dalle sue dimissioni, il Sindaco dichiara aperta la procedura per la elezione del Difensore Civico mediante apposito atto da affiggersi all'albo pretorio e nelle bacheche dei Consigli di Quartiere nonchè da rendersi noto ai mezzi di comunicazione di massa a diffusione locale dandone contestualmente notizia ai Consiglieri comunali e ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione. Qualora il mandato termini, per qualsiasi causa, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio comunale, la procedura dovrà essere aperta dal Sindaco entro 90 giorni dalla convalida della elezione dei Consiglieri comunali.
2. I termini previsti al comma 1 sono ridotti a 10 giorni in caso di revoca del Difensore Civico ai sensi dell'art. 41, comma 6, dello Statuto o di esito negativo della procedura per la elezione prevista al successivo art. 12.
3. Nell'atto del Sindaco di cui al comma 1° sono riportati termini e modalità per la presentazione delle candidature da parte dei Consiglieri comunali, dei Consigli di Circoscrizione e dei cittadini, specificando, per questi ultimi, il numero delle firme necessarie.
4. Le candidature debbono essere presentate al Segretario comunale entro il termine perentorio di 60 gg. successivi all'apertura della procedura di cui al 1° comma e debbono essere sottoscritte:
 - a. da un numero di elettori non inferiore a 300;
 - b. da almeno 1 Consigliere comunale;
 - c. da due o più Presidenti dei Consigli di circoscrizione che possono sottoscrivere la candidatura solo se questa sia stata espressa a maggioranza assoluta dei Consiglieri di circoscrizione assegnati.
5. I Consiglieri comunali e i Consiglieri di circoscrizione che hanno sottoscritto o promosso una candidatura non possono sottoscriverne una diversa.
6. Per le sottoscrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma si applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 4, della legge 81/93. Le candidature presentate su appositi moduli predisposti dalla Giunta comunale debbono contenere sia la dichiarazione di accettazione del candidato che quella del possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dall'art. 41 dello Statuto comunale e del non sussistere di condizioni di ineleggibilità.
7. Entro i 30 gg. successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del Consiglio comunale provvede a convocare il Consiglio stesso per la elezione del Difensore Civico. Ove non sussistano ragioni di particolare necessità e urgenza che rendono indispensabile una convocazione straordinaria, tale elezione può essere inserita nell'ordine del giorno di una qualsiasi seduta del Consiglio comunale,

purché nel termine suddetto. In nessun caso la votazione può essere differita ad altra seduta, fatto salvo quanto espressamente stabilito dallo Statuto e dal presente regolamento.

ART. 12

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale, dopo aver verificato l'effettivo possesso, per ciascun candidato, dei requisiti prescritti dal 1° e 2° comma dell'art. 41 dello Statuto.
2. La maggioranza necessaria per la elezione è di 2/3 dei componenti del Consiglio. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun candidato abbia raggiunto il quorum richiesto, la elezione è rinviata ad altra seduta consiliare da tenersi entro 30 giorni; in tale seduta al primo scrutinio sarà eletto il candidato che otterrà i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato raggiungerà il quorum di cui sopra si procederà al ballottaggio fra i due candidati che avranno riportato nell'ultima votazione il maggior numero di voti e sarà eletto chi avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. Qualora nel ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza di cui al precedente comma, dovrà essere riaperta la procedura per la elezione di cui all'articolo 11 nel termine di 10 giorni.
4. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e comunque fino alla prestazione del giuramento del successore. Non è immediatamente rieleggibile.
5. Il Difensore Civico è tenuto a svolgere le sue funzioni sino alla prestazione del giuramento da parte del successore.

ART. 13

ATTI SUCCESSIVI ALLA ELEZIONE

1. Effettuata la elezione da parte del Consiglio comunale, e comunque non oltre il decimo giorno dalla esecutività della relativa deliberazione, il Segretario comunale comunica:
 - al candidato prescelto l'avvenuta elezione, invitandolo ad insediarsi nell'ufficio o a rinunciare espressamente all'incarico.
 - ai restanti candidati l'esito della votazione.Le comunicazioni di cui sopra vanno effettuate tramite messo comunale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail con risposta di ricevimento ed allegando copia della deliberazione di elezione.
2. Decorso il termine perentorio di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, l'eletto che pur non avendo espressamente rinunciato all'incarico, non abbia assolto all'obbligo del

giuramento previsto dal 4° comma dell'art. 41 dello Statuto comunale o che non si sia insediato nell'ufficio senza giustificato motivo, si considera comunque rinunciatario.

3. In tutti i suddetti casi, ivi compreso quello di rinuncia espressa, il Consiglio comunale provvede alla elezione di un nuovo Difensore Civico mediante votazione tra i candidati non eletti. Ove ciò non risulti possibile, per carenza di pluralità di candidature, viene riattivata la procedura ordinaria prevista dall'art. 11 del presente regolamento entro 10 giorni dalla data di constatazione della rinuncia.

ART. 14

CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. Il Difensore Civico cessa dal mandato:
 - a) all'atto del giuramento del suo successore,
 - b) al verificarsi nei suoi confronti di una delle situazioni che ne avrebbe compromesso la eleggibilità o la compatibilità.
2. Ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma la dichiarazione di decadenza è adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei presenti. La elezione del successore avviene sulla base della procedura prevista dall'art. 11 con termine per la dichiarazione di cui al comma 1 dello stesso articolo ridotto a trenta giorni, decorrenti dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di cui sopra.

ART. 15

REVOCA DEL MANDATO

1. Il Difensore Civico può essere revocato dal mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza proclamata dal Consiglio, in seduta segreta e su rapporto specifico della Giunta, a seguito di mozione di sfiducia presentata da almeno 1/5 dei componenti il Consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la maggioranza di 3/4 dei Consiglieri assegnati.
2. La procedura prevista dall'art. 11 viene in tal caso avviata nel termine di 10 giorni di cui all'art. 13.
3. Il Difensore Civico revocato non può continuare ad esercitare le funzioni previste dal presente regolamento.

ART. 16

DIMISSIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Le dimissioni del Difensore Civico non richiedono presa d'atto.
2. Il Difensore Civico dimissionario esercita le sue funzioni fino all'atto del giuramento del successore.

CAPO IV DISPOSIZIONI ATTUATIVE

ART. 17

OBBLIGO DI PRESENZA

1. E' fatto obbligo al Difensore Civico garantire non meno di 9 ore settimanali suddivise in tre turni settimanali di ricevimento del pubblico.
2. Sarà sua cura, entro e non oltre 20 giorni dall'insediamento, fissare l'orario di ricevimento da rendere opportunamente noto.
3. Il verificarsi, di ripetute ed ingiustificate assenze costituisce motivo di dichiarazione di inefficienza da decidersi nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 15 del presente regolamento.

ART. 18

OBBLIGO DI RELAZIONE ANNUALE

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Difensore Civico rende pubblica una relazione dettagliata sull'attività svolta dal suo Ufficio nel precedente anno solare, con resoconto degli interventi effettuati e con le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che ritenga opportuno formulare.
2. La relazione deve essere sottoposta alla Giunta e al Presidente del Consiglio comunale entro i 20 gg. successivi alla presentazione.
3. Il Presidente deve convocare il Consiglio comunale per la discussione della relazione entro i sessanta giorni successivi alla presentazione. Alla seduta del Consiglio può partecipare, con diritto d'intervento, il Difensore Civico, al fine di illustrare la relazione ed eventualmente fornire i chiarimenti eventualmente richiesti.

SOMMARIO

CAPO - I - PRINCIPI GENERALI	2
ART. 1 - COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO.....	2
ART. 2 - AUTONOMIA E INDIPENDENZA.....	2
ART. 3 - LEGITTIMAZIONE AD ATTIVARNE L'INTERVENTO	2
CAPO II - DISCIPLINA DELLE FUNZIONI.....	3
ART. 4 - MATERIE E MODALITÀ DI INTERVENTO.....	3
ART. 5 - POTERI DEL DIFENSORE CIVICO	4
ART. 6 - OBBLIGHI VERSO I RICORRENTI	5
ART. 7 - RAPPORTI CON ALTRE FORME DI TUTELA	5
ART. 8 - FUNZIONE CONSULTIVA	5
ART. 9 - ESAME DI PROPOSTE DI CITTADINI.....	6
ART. 10 - VERIFICA DELLA AMMISSIBILITÀ DEI REFERENTI	6
CAPO III - ELEZIONE, DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA.....	6
ART. 11 - PROCEDURA PER LA ELEZIONE	7
ART. 12 - ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO	8
ART. 13 - ATTI SUCCESSIVI ALLA ELEZIONE.....	8
ART. 14 - CESSAZIONE DALL'INCARICO	9
ART. 15 - REVOCA DEL MANDATO.....	9
ART. 16 - DIMISSIONI DEL DIFENSORE CIVICO.....	9
CAPO IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE.....	10
ART. 17 - OBBLIGO DI PRESENZA.....	10
ART. 18 - OBBLIGO DI RELAZIONE ANNUALE.....	10